

ALL. TETA 3

1

**CARTELLA DI PAGAMENTO N.**

Emessa da Equitalia Nord SpA Agente della riscossione - prov. di

su incarico di:  
Agenzia delle Entrate



DESTINATARIO

Sig.



Cod. Fisc.

Num. richiesta:

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

**ENTE CREDITORE**

**SOMME DOVUTE**

Agenzia delle Entrate

24.594,16

diritti di notifica 5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica\***

euro 24.600,04

\*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

**Dilazione di pagamento**

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

**In caso di ritardo nel pagamento**

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcella, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente creditore che ha emesso il ruolo  
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale [redacted] - ufficio territoriale di  
Via [redacted]

#### DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. CONTROLLO MODELLO 730

#### DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL' ENTE CREDITORE

1. CONTROLLO MODELLO 730

Dichiarazione modello 730/2009 presentata per il periodo d'imposta 2008.

Somme dovute a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art.36 ter del D.P.R. n.600 del 1973.

Comunicazione degli esiti del controllo formale del 02-05-2012, codice atto numero [redacted]

Ruolo n. 2013/400196.

Reso esecutivo in data 08-03-2013.

Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è [redacted]

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale [redacted] - ufficio territoriale di [redacted], al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
			Tributo			
1	2008	9016	IRPEF-imposta-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso o carente versamento	16.221,00	754,28	1.297,68
2	2008	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso versamento	584,84	27,20	46,79
3	2008	9018	IRPEF-sanzioni-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso o carente versamento	4.866,30	226,26	389,30
4	2008	9017	IRPEF-interessi-art.36ter D.P.R. 600/1973 omesso o carente versamento	1.829,20	85,06	146,34

Totale 23.501,34 1.092,82 1.880,11

Totale da pagare (entro le scadenze) euro 24.594,16

Totale da pagare (oltre le scadenze)\* euro 25.381,45

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.  
Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

#### IRPEF

#### Esiti del controllo formale comunicati al Contribuente

	Euro
Imposta da versare	16.221,00
Sanzione intera	4.866,30
Sanzione ridotta	3.244,20
Interessi	1.600,55

segue

Ente creditore che ha emesso il ruolo  
Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale [REDACTED] - ufficio territoriale di  
[REDACTED]  
Via [REDACTED]

Importi iscritti a ruolo derivanti da versamenti omessi/carenti/tardivi delle somme dovute in  
base alla comunicazione degli esiti del controllo formale

	Euro
Imposta dovuta - da comunicazione -	16.221,00
Imposta versata	0,00
Imposta a ruolo	16.221,00
Interessi su imposta a ruolo	584,84
Sanzione dovuta - da comunicazione -	4.866,30
Sanzione versata	0,00
Sanzione a ruolo	4.866,30
Interessi dovuti - da comunicazione -	1.829,20
Interessi versati	0,00
Interessi a ruolo	1.829,20

#### Avvertenze

In caso di omesso, carente o tardivo versamento degli importi indicati nella comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni previsto dall'art. 3 del D.lgs. n. 462 del 1997.

Gli importi delle sanzioni indicate nella comunicazione sono ricalcolati nella misura del 30% ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore a quindici giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli importi degli interessi indicati nella comunicazione sono ricalcolati ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati dal primo giorno del mese di elaborazione della comunicazione fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione, in caso di omesso o carente versamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del versamento, in caso di tardivo versamento a seguito della comunicazione.

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute, mentre i versamenti eseguiti con codice tributo non specifico sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute.

In caso di decadenza dalla rateazione della comunicazione, sono altresì scomputati dalle somme dovute sia gli interessi di dilazione versati con codice tributo 9007 sia gli eventuali importi versati a titolo di interessi e sanzioni per effettuare il ravvedimento operoso previsto dall'art. 3bis, comma 4-bis, del D.lgs. n. 462 del 1997.

## ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

### QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **24.600,04** dovrà essere così pagato:

**RATA UNICA**, di euro 24.594,16 + 5,88 (\*) = **24.600,04**  
entro **60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

**RATA UNICA**, di euro 25.381,45 + 5,88 (\*) = **25.387,33**  
cui vanno aggiunti **gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo**.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

### DOVE E COME PAGARE

**IL PAGAMENTO** dell'importo può essere effettuato:

**In Italia**

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT61D0306909400000070139115 intestato all'Agente della riscossione presso Intesa San Paolo S.p.A. codice BIC BCITITMM, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

**In Italia**

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 13888268 intestato all'Agente della riscossione **EQUITALIA NORD SPA PROV. MI - F35 - AGENTE RISCOSSIONE**;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente creditore", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

5

## DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: [REDACTED]

REGIONE O ZONA:

NUMERO CARTELLA: [REDACTED]

GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2013/400196	9016	2008	1	15.221,00	754,28	T090714155217887040002214/T
2	2013/400196	9017	2008	1	584,84	27,20	T090714155217887040002214/T
3	2013/400196	9018	2008	1	4.866,30	226,28	T090714155217887040002214/T
4	2013/400196	9017	2008	1	1.829,20	85,06	T090714155217887040002214/T
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					23.501,34	1.098,70	
Importo totale della cartella							euro 24.600,04
Pagamento rata unica							euro 24.600,04

## COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è [REDACTED], Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di [REDACTED] di Equitalia Nord SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

## DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 20 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 48. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

## In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito internet [www.gruppoequititalia.it](http://www.gruppoequititalia.it).

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet [www.gruppoequititalia.it](http://www.gruppoequititalia.it).


## COMPENSAZIONI

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni vedi la voce "compensazioni" sul sito [www.gruppoequititalia.it](http://www.gruppoequititalia.it).

## ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
-----------	-----------	--------	--------------------	--------

segue



7

**Autunno l'addio al CIC bancario.**

Firma..... Data.....

**Importante non scrivere nella zona sottostante**